



## TRIBUNALE DI BARI

### SEZIONE DISTACCATA DI MONOPOLI

Il Giudice a scioglimento della riserva pronunciata all'udienza del 3.5.2011 ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel procedimento sommario eX art. 702-bis c.p.c. iscritto nel registro generale affari contenziosi con il numero d'ordine 485 dell'anno 2009,

TRA

S. s.r.l., in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliata in Monopoli presso lo studio degli Avv. ti \* dai quali è rappresentata e difesa,

BANCO X s.p.a., in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell' Avv. \* dal quale sono rappresentata e difesa,

CONTRO

- RICORRENTE -

- RESISTENTE -

\*\*\*\*\*

Con il ricorso introduttivo la S. ha chiesto la condanna del Banco X al risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria delle spese di giudizio. Ha addotto parte ricorrente che il Banco X aveva illegittimamente e colpevolmente, per le ragioni di seguito indicate, segnalato a sofferenza il nominativo di essa società alla Centrale Rischi della Banca d'Italia per un debito derivante da uno scoperto di c/c bancario di € 135.621,00; che nell'anno 2005 avverso lo scoperto di conto corrente, già esistente a fine 2004, essa società aveva intrapreso dinanzi a questa Sezione Distaccata un giudizio ordinario volto ad accertare una serie di assunte irregolarità in tema di anatocismo, di interessi ultralegali, di spese non legittime, di c.m.s. e di errato calcolo giorni valuta; che in data 2.4.2008 proponeva, sempre dinanzi a questa Sezione, ricorso eX art. 700 c.p.c. per la revoca della segnalazione che veniva accolto e la relativa ordinanza di primo grado veniva confermata in sede di reclamo.

Il Banco X si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso assumendo la legittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi e l'insussistenza del danno non patrimoniale, con vittoria delle spese di giudizio.

Preliminarmente, va chiarito che le statuizioni contenute nelle ordinanze del primo e del secondo grado del procedimento cautelare di cui si è detto non sono vincolanti nel presente giudizio di merito (cfr. art. 669-octies, ult. co., c.p.c.), sicché in questa sede si può prescindere dalle conclusioni a cui i giudicanti sono giunti nelle ordinanze conclusive dei rispettivi gradi.

La Centrale Rischi della Banca d'Italia è, com'è noto, un sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Le banche e gli intermediari finanziari aderenti la utilizzano per le valutazioni del merito creditizio e per l'analisi e la gestione del rischio di credito. L'obiettivo è quello di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi del sistema creditizio accrescendone la stabilità. Dunque, la Centrale Rischi è uno strumento che consente alle banche di misurare e valutare la capacità dei soggetti che richiedono l'accesso al credito di adempiere alle obbligazioni da assumere ovvero la capacità dei propri clienti di assolvere alle obbligazioni assunte, sì da determinare le decisioni circa l'erogazione di credito o di ulteriore credito.

Nel caso che ci occupa, come visto, il nominativo della S. è stato segnalato a sofferenza alla Centrale Rischi dal Banco X.

La circolare della Banca d'Italia dell'11.2.1991, n. 139, e successivi aggiornamenti (da ultimo 4.3.2010) prevede che *“Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito”*;

Secondo il più diffuso orientamento nella dottrina e nella giurisprudenza, l'apposizione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente-debitore, implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo, sicché ciò che rileva è la situazione oggettiva di incapacità finanziaria, cioè l'incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte e che quindi il cliente-debitore si trovi in una situazione che induca a ritenere la riscossione del credito a rischio (tra le altre, nella giurisprudenza di merito, Trib. Parma 30.6.2010; Trib. Santa Maria Capua Vetere 28.6.2009; cfr. anche Cass. n. 12626/2010 per cui la segnalazione di

una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante e il cliente, implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di questo ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di sofferenza. L'accostamento che tali istruzioni hanno inteso stabilire tra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazione sostanzialmente equiparabili, inducono a preferire quelle ricostruzioni che, oggettivamente gemmate dalla piattaforma di cui all'articolo 5 della legge fallimentare, hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione, una nozione levior rispetto a quella della insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza cioè fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità; conclusivamente, ciò che rileva è la situazione oggettiva di incapacità finanziaria (incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte) mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento, se giustificata da una seria contestazione sulla esistenza del titolo del credito vantato dalla banca).

Sempre in linea generale, la valutazione ponderata della situazione complessiva del cliente della banca scaturisce anche dal dovere di correttezza e buona fede contrattuale che si concretizza anche nei doveri di protezione e salvaguardia dell'interesse del cliente (la buona fede contrattuale è anche fonte di eterointegrazione del contratto), talché la banca deve procedere con l'attenta valutazione della situazione del debitore prima di effettuare una qualsivoglia segnalazione alla Centrale Rischi (nel senso delle rilevanza della buona fede, v. anche Trib. Milano 23.9.2009 e Trib. Monopoli 17.6.2008). Nell'effettuare siffatta attenta valutazione la banca è tenuta, ove necessario, anche ad instaurare il contraddittorio con il cliente e segnatamente nei casi in cui la sua situazione finanziaria appaia complessa, nel senso che non si manifesti palesemente pregiudicata al punto da poter ritenere senz'altro a rischio la riscossione del credito. Invero, come detto, se la finalità della segnalazione alla Centrale Rischi è quella di allarmare gli altri istituti di credito circa solvibilità del soggetto segnalato, è essenziale svolgere la valutazione richiesta con particolare attenzione al fine di non escludere dal sistema del credito un soggetto che, al contrario, ad una più attenta analisi, sarebbe risultato essere meritevole. Pertanto, *“la valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente”* di cui parla la Banca d'Italia va intesa nel senso che può rendersi necessaria anche la consultazione del cliente a chiarimenti sulla sua esposizione debitoria (d'altronde, di questo avviso risulta essere la stessa difesa del Banco X : cfr. pg. 11 della memoria di costituzione).

Nel caso che ci occupa, un interessamento della società ricorrente da parte del Banco X , prima di procedere alla segnalazione, avrebbe senza dubbio evitato la (inutile) segnalazione, dal momento che la situazione complessiva a conoscenza della banca o di cui questa avrebbe dovuto essere diligentemente a conoscenza, vista la sua qualità di operatore professionale, non le consentiva o non le avrebbe consentito di effettuare la segnalazione della società ricorrente alla Centrale Rischi.

La difesa del Banco X segnala un susseguirsi di eventi pregiudizievoli a carico della S. che hanno indotto alla fine del dicembre 2007 ad effettuare la segnalazione a sofferenza, stante la situazione di oggettiva e perdurante difficoltà economica di detta società.

In realtà, occorre precisare che il credito riveniente dal rapporto di c/c bancario di € 133.269,76, circa due anni prima della segnalazione, era stato contestato dalla società in sede giudiziale dinanzi a questa Sezione Distaccata (procedimento ancora pendente) per una serie di assunte irregolarità in tema di anatocismo, interessi ultralegali, di spese non dovute, di c.m.s. e di errato calcolo giorni valuta. Pur volendo ritenere, quanto al merito di tale giudizio, che, come afferma la difesa della banca, gli interessi ultralegali e le c.m.s. erano stati espressamente pattuiti, resta da accertare la fondatezza delle altre doglianze che non appaiono pretestuose se si considera la giurisprudenza formatasi, in argomento, negli ultimi anni. D'altronde, la stessa difesa della banca riconosce che il credito in questione, escludendo la capitalizzazione applicata dalla banca nel periodo pregresso al 2000 (precisamente dal 1995 al 2000), avrebbe determinato un credito del correntista di € 3.000,00-4.000,00 che verosimilmente sarebbe stato maggiore se si tiene conto delle altre doglianze in punto di spese e di giorni valuta che, com'è noto, possono avere una significativa incidenza sul ricalcolo delle somme.

A ciò si aggiunga che tale credito era parzialmente garantito da un pegno su titoli fino ad € 50.000,00. Quindi, la presenza di una contestazione del credito non pretestuosa e la parziale garanzia dello stesso, per la parte realmente esistente, avrebbero dovuto far riflettere la banca sull'effettivo rischio di recuperare il credito.

Al riguardo, va sottolineato che la banca sapeva che la società operava regolarmente sul mercato con ventotto dipendenti. Inoltre, al momento della segnalazione la S. non aveva a suo carico protesti o istanze di fallimento, né pignoramenti immobiliari (a tale riguardo va osservato che dalla visura ipotecaria in atti risultano iscritte due ipoteche volontarie, sicché l'assenza di pignoramenti immobiliari dimostra come la società fosse in grado di onorare i mutui a garanzia dei quali le ipoteche volontarie erano state concesse). Inoltre, la consistenza del patrimonio immobiliare della S., di cui la banca, visti i rapporti con la società, non poteva non essere edotta, era ben in grado di garantire il credito vantato dalla banca per lo scoperto di c/c bancario (al riguardo, a fronte dell'allegazione della difesa della società ricorrente, non si rinviene una contestazione specifica della difesa della banca). Tutti questi sono indici di solvibilità della società di cui la banca evidentemente non ha tenuto conto.

L'ipoteca legale iscritta nell'agosto 2005 dalla Sesit Puglia per l'importo di € 100.819,46, ed indubbiamente esistente al momento della segnalazione sarebbe stata cancellata di lì a pochi mesi, cioè il 5.6.2008 (v. doc. 1 fascicolo reclamo di parte ricorrente) e, quello che più conta, il pignoramento notificato il 18.12.2007 alla società e ad altra banca terza pignorata da parte dell'Equitalia per l'importo di € 1.360.000,00, è stato ridotto di oltre un milione di euro a seguito dello sgravio operato dall'Agenzia delle Entrate il 4.1.2008, cioè a pochi giorni dalla notifica del pignoramento e dalla segnalazione. Inoltre, la segnalazione (effettuata a fine dicembre) avvenne a pochissimi giorni dalla notizia del pignoramento, notificato al debitore ed al terzo pignorato il 18.12.2007, sicché conosciuta dalla banca qualche giorno dopo, senza che la stessa avesse accuratamente verificato l'accaduto. Tali eventi (dapprima lo sgravio e poi la cancellazione dell'ipoteca) dimostrano che se la banca avesse convocato la società il cui c/c presentava un saldo passivo questa avrebbe potuto chiarire la sua esposizione debitoria con i concessionari per la riscossione dei tributi, come dimostra il fatto che di lì a pochi giorni il credito tributario sarebbe stato ridotto di oltre un milione di euro (sul punto, va pure precisato che la procedura esecutiva presso terzi venne rinviata all'ottobre 2008 per verificare l'esatto ammontare dovuto dalla società ricorrente: v., sul punto, ordinanza del 17.6.2008 resa in sede cautelare dal Giudice Unico di questa Sezione Distaccata) e di lì a pochi mesi l'ipoteca legale addirittura cancellata.

Anche il sequestro preventivo del novembre 2007 del Nucleo Operativo Ecologico di Bari della lavanderia industriale della S. per sversamento in mare di sostanze chimiche inquinanti è un episodio che non ha inciso sulla solvibilità della società la cui vitalità economica non è stata incisa significativamente visto che dall'inizio del sequestro fino alla sua fine, peraltro dopo un breve lasso temporale, non risulta il licenziamento di lavori o il ricorso agli ammortizzatori sociali o il mancato pagamento di dipendenti o fornitori. Invero, più che sull'episodio del sequestro la banca avrebbe dovuto concentrare l'attenzione su tali ultimi aspetti, convocando, se del caso, la società per chiedere informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria alla luce di tale sequestro (d'altronde, la stessa banca, evidentemente in considerazione della solidità patrimoniale e, in parte, anche finanziaria, della società nonostante tale notizia decise di non effettuare alcuna segnalazione sebbene il conto in questione già all'epoca avesse un saldo passivo sostanzialmente della stessa entità di quello poi segnalato a sofferenza).

In conclusione, deve ritenersi che la banca resistente abbia illegittimamente (*rectius*, colpevolmente) proceduto alla segnalazione della società resistente pur in assenza dei necessari presupposti, sicché ha tenuto un comportamento illecito dal quale è originato un danno non patrimoniale lamentato dalla Srvhotel in questa sede.

Circa il danno non patrimoniale, la giurisprudenza è ormai pacificamente orientata nel ritenere che anche nei confronti di un ente collettivo è configurabile la risarcibilità di un tale danno, laddove il fatto

lesivo incida su una situazione giuridica dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione e, fra tali diritti, rientra l'immagine dell'ente.

La Suprema Corte, proprio in tema di illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischio, ha affermato che qualora si verifichi la lesione dell'immagine dell'ente è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, anche il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione dell'ente sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi, con le quali l'ente di norma interagisca (Cass. n. 12929/2007).

La Cassazione nella sentenza appena citata, uniformandosi all'indirizzo ormai prevalente, ritiene che *“va rifiutata la logica della identificazione del danno nella stessa lesione della situazione dell'ente collettivo riconducibile nel senso indicato ad una situazione che evidenzi un interesse costituzionalmente tutelato. Deve, cioè, respingersi l'individuazione del danno nel cd. danno-evento rappresentato dal fatto in se della stessa lesione. Va condivisa, invece, l'idea che anche in questo caso il danno si debba identificare sempre in un danno conseguenza, cioè in accadimento ricollegatosi alla lesione della situazione protetta sulla base di un nesso di causalità”*. Si pone allora un problema di prova del danno-conseguenza che, in base alle regole generali, può avvenire anche mediate il ricorso a presunzioni.

Il ricorso alle presunzioni vale per entrambi i due profili sopra evidenziati del danno non patrimoniale dell'ente collettivo.

Quanto al primo, si legge nella richiamata sentenza che *“poiché le persone fisiche in capo alle quali sussiste il rapporto organico risentono necessariamente nel loro agire della lesione dell'immagine dell'ente, e' chiaro che ne risente la loro azione di organi dell'ente e, quindi, quella dell'ente che per loro tramite opera ...: in presenza di una lesione all'immagine dell'ente, chi riveste la titolarità di un suo organo ha la consapevolezza di dover agire per superare la negatività espressa da tale lesione. Egli avrà, pertanto, un "pensiero" in più nel prestare la sua opera e, quindi, quest'ultima e, quindi, l'agire dell'ente non potrà che risentirne in termini di efficacia”*. Inoltre, tale danno-conseguenza si deve *“nella concretezza del caso presumersi di norma esistente, sulla base di una massima di esperienza per cui la lesione dell'immagine della persona giuridica o dell'ente si riverbera sul loro agire, perché percepita dalle persone fisiche che agiscono come loro organi”*. In effetti, non si può non ritenere normalmente sussistente un condizionamento degli organi dell'ente ingiustamente segnalato che sanno, nelle relazioni con i terzi, di dover far fronte alla sussistenza della segnalazione (nel caso che ci occupa per sofferenza).

Anche il secondo profilo, cioè *“la diminuita reputazione dell'ente presso i consociati o presso una certa platea di consociati, per la lesione della sua immagine, e' un danno-conseguenza che non si identifica nella lesione in sé”*, rappresentando *“il risultato dell'inserimento nella banca dati”*. Come detto in precedenza, anche tale aspetto può essere provato mediante presunzioni. Si segnala peraltro, sul punto, un diverso indirizzo della Suprema Corte per cui, sempre in tema di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, *“il discredito che deriva da siffatta segnalazione è tale da ingenerare una presunzione di scarso affidamento dell'impresa e da connotare come rischiosi gli affidamenti già concessi; con inevitabile perturbazione dei suoi rapporti economici, e una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'articolo 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore del soggetto e del suo patrimonio alla quale il risarcimento deve essere commisurato”* (Cass. n. 12626/2010). Si precisa inoltre, effettuando un parallelismo, che *“Ha ripetutamente affermato questa Corte, nell'ipotesi del tutto analoga di illegittimo protesto di una cambiale, sussiste il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel cartello dei cittadini insolventi ed e' quindi contraddittorio ed erroneo, dopo aver affermato la responsabilita' per il protesto, negare la liquidazione equitativa del danno da lesione dell'immagine sociale e professionale, la quale di per se' costituisce danno reale che deve essere risarcito - senza necessita' per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza - sia a titolo di responsabilita' contrattuale per inadempimento che di responsabilita' eX tracontrattuale, in modo soddisfacente ed equitativo se la peculiare figura del danno lo richiede”* (Cass. 9283/2007; 14977/2006; 11103/1998). □

Orbene, pur volendo prescindere da quest'ultimo indirizzo che ritiene *in re ipsa* il danno non patrimoniale da discredito generato dall'illegittima segnalazione (condiviso da Trib. Venezia 17.6.2009), nel caso che ci occupa il danno non patrimoniale della società, sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi, lo si desume (anche al di là delle prove testimoniali assunte) dalla lunga durata della segnalazione, cioè da dicembre 2007 a fine agosto 2008, mesi nei quali la società ricorrente ha operato sul mercato, dall'accessibilità all'archivio informatico della Centrale Rischi sostanzialmente di tutti gli operatori finanziari e dalla entità cospicua della somma iscritta a sofferenza (€ 135.000,00).

Per le ragioni fin qui esposte, si deve concludere che entrambi i profili evidenziati del danno non patrimoniale risultano provati.

La quantificazione del danno non patrimoniale, in assenza di parametri certi cui ancorarlo, va liquidato in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (Cass. n. 12929/1007; Cass. 12626/2010).

Tenuto conto della durata della segnalazione, circa otto mesi, e l'entità della somma iscritta a sofferenza, come già visto € 135.000,00, appare equo riconoscere un somma pari ad un quinto di quest'ultima, cioè € 27.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi sulla

somma anno per anno rivalutata a decorrere dall'1.9.2008 (momento approssimativo in cui è cessato il fatto illecito).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.


letto l'art. 702-ter c.p.c.,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Banco X s.p.a. al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore della S. s.r.l. della somma di € 27.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi sulla somma anno per anno rivalutata a decorrere dall'1.9.2008;

- condanna il Banco X s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore della S. s.r.l. che liquida in complessivi euro 6.154,30, di cui euro 195,30 per esborsi, euro 1.559,00 per diritti ed euro 4.500,00 per onorario, oltre IVA e CAP come per legge, e rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,50% sull'importo degli onorari e dei diritti;

Si comunichi.

Monopoli, 19.5.2011.

 M.CASO.it

Il Giudice

Dr. Michele De Palma